Repertorio n. 49.740.- Raccolta n. 7.476.-

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette ottobre duemiladiciannove;

In Pistoia, nel mio studio, in Corso Silvano Fedi, n. 24;

Avanti a me Dott. PATRIZIA DE LUCA, Notaio in Pistoia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

Ed alla presenza di: Monica Biagini nata il 18 febbraio 1966 a Pistoia ed ivi residente, via Padre Giovanni Antonelli, n. 332 e Nadia Tempesti nata il 12 gennaio 1973 a Pistoia ed ivi residente, via Bartolomeo Sestini, n. 31/A, testimoni idonee, fornite dei requisiti di legge, come esse dichiarano ed i comparenti confermano;

Sono presenti i signori:

1) **GAGGIOLI ALVARO** nato a Sambuca Pistoiese (PT) il 12 marzo 1944 e domiciliato per la carica a Pistoia, agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"AGRABAH Associazione Genitori per l'Autismo - ONLUS"**, con sede in Pistoia, località Santomato, via di Santomato, n. 13/B, codice fiscale n. 90032470479, partita IVA n. 01513580470, iscritta al n. 233 del registro regionale delle persone giuridiche istituito presso la Regione Toscana ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lui derivanti dal vigente

Statuto e legittimato alla stipulazione del presente atto da deliberazione dell'assemblea degli associati in data 30 settembre 2019; associazione in appresso indicata anche semplicemente come "Associazione Agrabah Onlus";

2) dott. **CARIGLIA NICOLA** nato a Pistoia il primo marzo 1943 e domiciliato per la carica a Pistoia, agente nella sua qualità di Presidente della **"FONDAZIONE FILIPPO TURATI, organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, in breve **"FONDAZIONE FILIPPO TURATI - ONLUS"**, con sede in Pistoia, via Pietro Mascagni, n. 2, iscritta al n. 83 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Pistoia ed al n. 114575 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pistoia, codice fiscale n. 80001150475, partita IVA n. 00225150473, in rappresentanza della stessa in forza dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto e legittimato alla stipulazione del presente atto da deliberazione del Comitato Direttivo in data 8 ottobre 2019; fondazione in appresso indicata anche semplicemente come "Fondazione Filippo Turati Onlus".

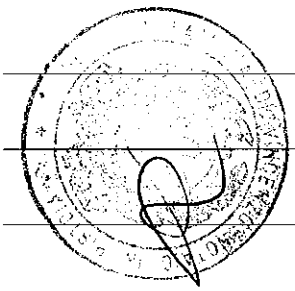

Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.

I comparenti, nelle dette loro rispettive qualità, premettono:

- che l'Associazione Agrabah Onlus svolge attività sanita-

ria, socio-sanitaria e sociale a favore di soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico sul territorio dell'area pistoiese;

- che la Fondazione Filippo Turati Onlus svolge, da tempo, attività sanitaria, socio-sanitaria e sociale, a livello nazionale e, in particolare, sul territorio dell'area pistoiese;

- che l'Associazione Agrabah Onlus e la Fondazione Turati Onlus hanno convenuto sull'opportunità di creare una fondazione del Terzo settore che assuma come propria attività di interesse generale la realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari a favore delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, sottoscrivendo a tale scopo una lettera di intenti;

- che la costituenda fondazione svolgerà, in via principale, attività di gestione delle attività sanitarie e socio-sanitarie, subentrando nei titoli abilitativi allo svolgimento dell'attività previsti dalla legislazione regionale e nella titolarità dell'azienda attualmente condotta da Agrabah Onlus, potendosi altresì valutare anche un ampliamento dei settori di attività e l'apertura di nuove modalità di erogazione dei servizi;

- che la fondazione de qua viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e che, nelle more dell'istituzione del Registro unico naziona-

le del Terzo settore, l'Ente, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del citato D.Lgs. 117/17, verrà iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nonché - in quanto ne ricorrono tutti i requisiti ed i presupposti - all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti stipulano quanto segue.

Art. 1) - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), la Fondazione denominata **"RAGGIO VERDE"**.

Dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore la suddetta denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo "ETS" e di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Pistoia.

Al momento della sua costituzione l'indirizzo della sede della Fondazione è in via Pietro Mascagni, n. 2.

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana, con particolare riferimento al territorio dei Comuni già facenti parte della Provincia di Pistoia.

Art. 2) - Finalità

La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

La Fondazione persegue il fine di offrire servizi di riabilitazione per persone disabili, minori ed adulte, affette da sindrome dello spettro autistico, nonché la progettazione e realizzazione di progetti di residenzialità che accrescano la qualità della vita delle persone disabili, in collaborazione con le loro famiglie e nel rispetto delle loro aspirazioni ed attitudini.

La Fondazione favorisce lo sviluppo dell'autonomia delle persone disabili mediante il loro effettivo inserimento nel tessuto scolastico, sociale e lavorativo.

La Fondazione incentiva e promuove la ricerca su questi aspetti, la conoscenza e la diffusione delle migliori prassi e la conoscenza presso la pubblica opinione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò non sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 3) - Attività

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Co-

dice del Terzo settore:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) interventi e prestazioni sanitarie;

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

5) formazione universitaria e post-universitaria;

6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del

2017;

10) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

11) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

12) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

13) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai norma del presente articolo;

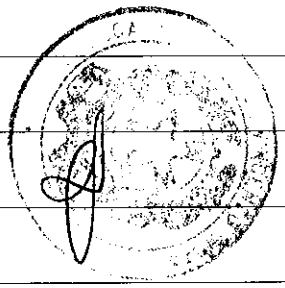

14) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 4) - Statuto

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la sua atti-

vità in conformità e sotto l'osservanza dello Statuto (contenente le norme relative al funzionamento dell'ente) composto da 23 (ventitre) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5) - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definito dall'articolo 7 dello Statuto.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, consistente nella complessiva somma di euro 50.000 (cinquantamila), risultante dai seguenti conferimenti:

- l'associazione "AGRABAH Associazione Genitori per l'Autismo - ONLUS" conferisce ed assegna alla costituenda fondazione la somma di euro 25.000 (venticinquemila), portata da un assegno circolare di pari importo emesso in data 16 ottobre 2019 da "Intesa Sanpaolo S.p.A." - Filiale di Pistoia Sede, intestato alla costituenda Fondazione, munito di clausola di non trasferibilità e distinto dal n. 3305399757-10;

- la "FONDAZIONE FILIPPO TURATI - ONLUS" conferisce ed assegna alla costituenda fondazione la somma di euro 25.000 (venticinquemila), portata da un assegno circolare di pari importo emesso in data odierna da "Intesa Sanpaolo S.p.A." - Filiale di Pistoia, viale Adua, intestato alla costituenda

Fondazione, munito di clausola di non trasferibilità e distinto dal n. 3305403024-01.

Art. 6) - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

c) l'Organo di controllo.

Art. 7) - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello statuto, per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da sei consiglieri.

I fondatori indicano e revocano i membri del Consiglio di Amministrazione in ragione di 4 (quattro) da parte della Fondazione Filippo Turati Onlus e di 3 (tre) da parte dell'Associazione Agrabah Onlus. I fondatori indicano, di comune accordo, il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

A comporre il Consiglio di Amministrazione per i primi 5 (cinque) anni:

- la Fondazione Filippo Turati Onlus indica:

-- GIANCARLO MAGNI nato il 2 dicembre 1946 a Pistoia ed ivi residente, Largo San Biagio, n. 3, codice fiscale MGN

GCR 46T02 G713H;

-- DANIELA TROCCOLETTI nata il 17 giugno 1953 a Pistoia ed ivi residente, via del Grecale, n. 1, codice fiscale TRC DNL 53H57 G713A;

-- ALESSANDRO SCARAFUGGI nato a Firenzuola (FI) il 30 agosto 1952 e residente a Lastra a Signa (FI), via Castracane, n. 110, codice fiscale SCR LSN 52M30 D613R;

-- GIOVANNI SPITI nato il 29 aprile 1966 a Pistoia ed ivi residente, via Provinciale Lucchese, n. 104, codice fiscale SPT GNN 66D29 G713G;

- l'Associazione Agrabah Onlus indica:

-- ALVARO GAGGIOLI nato a Sambuca Pistoiese (PT) il 12 marzo 1944 e residente a Pistoia, via Giovanni da Palestrina, n. 14, codice fiscale GGG LVR 44C12 H744F;

-- ROSSELLA MARIA ROSA NAUSANTI nata il 28 dicembre 1958 a Quarrata (PT) ed ivi residente, via Colle, n. 80/b, codice fiscale NSN RSL 58T68 H109E;

-- CARLA ALOISIO LOMBARDI nata a Napoli il 5 aprile 1965 e residente a Pistoia, via Matteini, n. 2, codice fiscale LSL CRL 65D45 F839J.

Art. 8) - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente resta in carica cinque anni, salva la revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per i primi 5 (cinque) anni, i fondatori, di comune accordo, nominano il dott. GIANCARLO MAGNI, sopra generalizzato, quale Presidente della Fondazione.

Art. 9) - Organo di Controllo

L'Organo di controllo è monocratico o collegiale, secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina è affidata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ad eccezione del primo che viene nominato dai fondatori.

L'organo di controllo è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali e dura in carica 5 (cinque) esercizi.

Per i primi 5 (cinque) esercizi i fondatori decidono di affidare il controllo ad un organo monocratico, che nominano nella persona del dott. ALESSANDRO MICHELOTTI nato il 24 marzo 1960 a Pescia ed ivi residente, frazione Castellare, via del Paradiso, n. 22, codice fiscale MCH LSN 60C24 G491Y, con studio in Pescia, Piazza Mazzini, n. 27, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia al n. 292/A e nel Registro dei Revisori Legali al n. 86848.

Art. 10) - Compensi

I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono determinati in conformità all'articolo 13 dello Statuto.

Art. 11) - Esercizio

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Art. 12) - Delega al Presidente

Il dott. Giancarlo Magni, nella sua qualità di Presidente della Fondazione, viene espressamente delegato ed autorizzato ad espletare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e - se e quando ne ricorreranno i presupposti - nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'integrazione automatica della denominazione con l'acronimo "ETS", nonché ad apportare al presente atto tutte le modificazioni, soppressioni o aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità al fine delle iscrizioni suddette ed in genere al fine del conseguimento della personalità giuridica.

Art. 13) - Obbligo di cura

La costituenda Fondazione e la Fondazione Filippo Turati Onlus sono obbligate alla presa in carico nella Comunità alloggio protetta di Gello (Pistoia) o in altro ambiente ido-

neo gestito dalla costituenda Fondazione, dei figli degli attuali associati dell'Associazione Agrabah Onlus di seguito indicati, con la possibilità di richiedere esclusivamente, a titolo di contribuzione da parte degli assistiti, una somma di importo pari all'indennità di accompagnamento di cui ciascun assistito sia eventualmente titolare:

- GAGGIOLI DARIO nato il 26 maggio 1975 a Pistoia ed ivi residente, via Giovanni da Palestrina, n. 14;

- FEDI MATTIA nato il 5 dicembre 1985 a Pistoia ed ivi residente, via Bonellina, n. 179;

- CASELLI STEFANO nato a Napoli il 10 maggio 1993 e residente a Pistoia, via Teodoro Matteini, n. 2;

- DI GRAZIA LUCANTONIO nato a Napoli il 10 febbraio 1983 e residente a Pistoia, via Giacomo Matteotti, n. 4;

- BARTOLI FILIPPO nato a Firenze il 18 aprile 1979 e residente a Borgo a Buggiano (PT), via XXIV Maggio, n. 60/a;

- SARANITI PETTINATO DAVIDE nato il 14 ottobre 1993 a Pistoia ed ivi residente, via dei Platani, n. 1;

- VALENTE ROMINA nata il 20 gennaio 1979 a Pistoia ed ivi residente, località Bottegone, via Giovanni da Verrazzano, n. 11;

- ANGELI RAFFAELE nato a Pescia (PT) il 7 febbraio 1978 e residente a Pieve a Nievole (PT), via Marconi, n. 143/b.

Art. 14) - Spese e dichiarazioni fiscali

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto i

comparenti dichiarano che il valore del patrimonio di dotazione della Fondazione qui costituita è pari ad euro 50.000 (cinquantamila).

Agli effetti fiscali i comparenti, nella detta loro rispettiva qualità, invocano tutte le agevolazioni previste in materia di Enti del Terzo settore e in materia di O.N.L.U.S., dichiarando, comunque, che il presente atto, ai sensi della normativa vigente, è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono per intero a carico della Fondazione qui costituita.

Del presente atto - scritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano nelle prime tredici pagine di quattro fogli intercalati fra loro ed in gran parte di questa quattordicesima - io Notaio ho dato lettura, in presenza delle testimoni, unitamente all'allegato, ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Sottoscritto alle ore undici e minuti dieci.

IN ORIGINALE FIRMATO

GAGGIOLI ALVARO

NICOLA CARIGLIA

BIAGINI MONICA

NADIA TEMPESTI

PATRIZIA DE LUCA NOT L.S.

Allegato "A" all'Atto
rep. n. 49.740 racc. n. 7.476

CAPO I

Costituzione e scopi della Fondazione

ART. 1)

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita la fondazione del Terzo settore denominata **"RAGGIO VERDE ETS"**, ai sensi del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo settore).

2. La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

3. La Fondazione ha come fine di offrire servizi di riabilitazione per persone disabili, minori ed adulte, affette da sindromi dello spettro autistico, nonché la progettazione e realizzazione di progetti di residenzialità che accrescano la qualità della vita delle persone disabili, in collaborazione con le loro famiglie e nel rispetto delle loro aspirazioni ed attitudini.

4. La Fondazione favorisce lo sviluppo dell'autonomia delle persone disabili mediante il loro effettivo inserimento nel tessuto scolastico, sociale e lavorativo.

5. La Fondazione incentiva e promuove la ricerca su questi aspetti, la conoscenza e la diffusione delle migliori prassi e la conoscenza presso la pubblica opinione.

6. La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana, con particolare riferimento al territorio dei Comuni già fa-

centi parte della provincia di Pistoia.

7. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò non sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

8. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione **"RAGGIO VERDE ETS".**

9. La Fondazione ha sede nel Comune di Pistoia.

ART. 2)

INIZIATIVA, FINE E CONTRIBUTI

1. La Fondazione è costituita quale fondazione del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo settore dall'iniziativa congiunta dell'Associazione Agrabah ETS e della Fondazione Filippo Turati Onlus, al fine di consolidare le attività già in corso del centro di Santomato e della Casa di Gello, assicurando la convergenza di esperienze, competenze e conoscenze. In particolare, l'Associazione Agrabah ETS assume come proprio fine specifico la promozione delle attività e la tutela delle persone con disabilità affidate alla Fondazione; la Fondazione Filippo Turati assume proprio fine la messa a disposizione del proprio know-how, esperienza organizzativa e di qualità.

ART. 3)

ATTIVITA'

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) interventi e prestazioni sanitarie;

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

5) formazione universitaria e post-universitaria;

6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017;

10) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

11) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

12) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

13) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

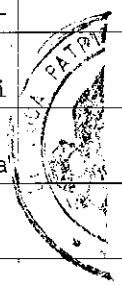

14) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

4. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 4)

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Per il miglior perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, fra l'altro:

a) concludere contratti con la pubblica amministrazione ed accreditare i propri servizi e strutture;

b) acquistare la proprietà ed ogni altro diritto reale su beni mobili e immobili necessari per il perseguimento delle finalità;

c) amministrare e gestire i beni, anche di cui non sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo o di cui riceva apposito mandato di gestione, nonché amministrare le somme provenienti da tale gestione;

d) stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

e) realizzare ricerche e promuovere pubblicazioni;

f) promuovere ed organizzare seminari, nonché corsi di formazione;

g) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;

h) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al persegui-

mento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

i) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali.

ART. 5)

REGISTRAZIONE

1. La Fondazione si iscrive nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 11 del Codice del Terzo settore, una volta istituito.

CAPO II

CONTABILITA', PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 6)

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o in altri beni - mobili e immobili - o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai fondatori di cui all'art. 10 del presente statuto;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

c) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell'ente da parte dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri enti.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7)

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;

b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;

d) dai ricavi delle attività di interesse generale o secondarie e strumentali;

e) dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 8)

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso.

3. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno di esercizio precedente a quello cui si riferisce, ove possibile.

4. Il bilancio consuntivo e preventivo è redatto nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.

ART. 9)

BILANCIO SOCIALE

1. La Fondazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, adotta il bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente.

2. Entro il mese di giugno, il Consiglio di amministrazione approva la proposta di bilancio sociale dell'anno precedente per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare di adottare il bilancio sociale facoltativamente anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

ART. 10

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web. Adotta propri indirizzi in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci e le raccolte fondi.

2. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14, c.2 del Codice del Terzo settore, assicura la pubblicità dei dati ivi indicati.

CAPO III

FONDATORI

ART. 11)

FONDATORI

1. Sono Fondatori gli enti, indicati nell'atto costitutivo, che hanno promosso la costituzione della Fondazione:

a) Associazione Agrabah ETS;

b) Fondazione Filippo Turati Onlus.

CAPO IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 12)

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

c) l'Organo di controllo.

ART. 13)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello statuto, per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

2. Il Consiglio pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) approvare le modifiche allo statuto;

b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

d) eleggere, nel suo seno, il Vicepresidente ed il Segretario;

e) approvare l'organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale e di nomina dei dirigenti della Fondazione;

f) approvare le iniziative e programmare le attività di residenzialità per il durante ed il dopo-di-noi;

g) stabilire eventuali quote annuali a carico dei Fondatori;

h) deliberare la nomina delle figure di direzione, nonché il relativo inquadramento contrattuale ed il compenso;

i) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3, comma 3 del presente statuto;

l) nominare l'Organo di controllo;

m) stabilire il compenso per gli organi della Fondazione.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da sei consiglieri.

5. I fondatori indicano e revocano i membri del Consiglio di amministrazione in ragione di quattro da parte della Fondazione Filippo Turati e di tre da parte dell'Associazione Agrabah. I fondatori indicano, di comune accordo, il Presidente.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Per gli oggetti di cui alle lett. a), b), c), d), f) ed l) del comma 3, è necessaria la maggioranza dei cinque membri.

6. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 14)

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, dando mandato ai legali.

2. Il Presidente resta in carica cinque anni, salva la revoca da parte del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi dell'ente, firma tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.

4. In caso di morte o impedimento permanente è sostituito dal Vicepresidente fino alla nuova designazione del Presidente da parte dei fondatori. In caso di impedimento temporaneo, il Vicepresidente ne adempie le funzioni per il periodo necessario.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

ART. 15)

IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, un segretario.

2. Spetta al segretario:

a) redigere il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

b) provvedere alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione;

c) assicurare il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provve-

dimenti del Consiglio di Amministrazione;

d) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

e) curare ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione;

f) curare la corretta gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, la corretta tenuta delle scritture contabili e la gestione, nei limiti individuati dal Consiglio di amministrazione, delle risorse economiche e finanziarie;

g) proporre al Consiglio di amministrazione lo schema di bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione illustrativa.

3. Nel caso di nomina di un Direttore ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. h), il Consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte le funzioni ed i poteri del segretario al Direttore o attribuire al Direttore medesimo la qualifica di segretario.

ART. 16)

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita la revisione legale

dei conti.

2. L'Organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.

3. L'Organo di controllo è monocratico o collegiale, secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

4. La nomina è affidata al Consiglio di amministrazione della Fondazione.

5. L'Organo di controllo è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali e dura in carica per cinque esercizi.

6. L'Organo di controllo predispone una relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Tale relazione è presentata al Consiglio di amministrazione. Qualora ne ravvisi la necessità, l'Organo di controllo può trasmettere una propria relazione al Consiglio di amministrazione.

7. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

10. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore, la revisione contabile è esercitata dall'Organo di controllo ai sensi dell'articolo 30, c. 6 del Codice del Terzo settore.

11. Nel caso di costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore o di altri strumenti analoghi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione provvede altresì alla nomina di un revisore dei conti, con la maggioranza prevista dall'articolo 13, comma 7 dello statuto.

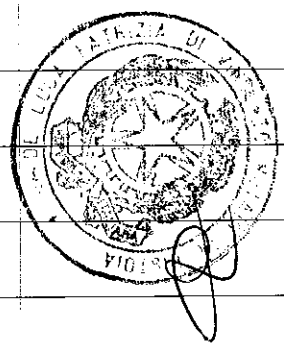

ART. 17)

LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura del segretario;

b) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo.

2. I membri degli organi della Fondazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente.

CAPO V

FONTI INTERNE

ART. 18)

FONTI INTERNE

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dello Statuto, predispone i regolamenti interni per l'attuazione di quest'ultimo.

CAPO VI

LAVORO E VOLONTARIATO NELLA FONDAZIONE

ART. 19)

LAVORO

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.

2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

ART. 20)

VOLONTARIATO

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono es-

sere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

CAPO VII

SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE.

ART. 21)

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, su indicazione del Consiglio di amministrazione, previa intesa fra i fondatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22)

CLAUSOLA RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.

ART. 23)

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La durata del primo mandato e la composizione degli organi della Fondazione è stabilita dall'atto costitutivo.

2. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice medesimo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscrivendosi all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

3. Ai fini di cui al comma 2:

a) la Fondazione svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), nn. 1), 2) e 3) del citato D.Lgs. 460/97 e non può svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle attività sopra indicate;

b) fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la Fondazione assumerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo (ONLUS), assumendo la denomina-

zione "RAGGIO VERDE ONLUS"; a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione assumerà la qualifica di ente del Terzo settore e la denominazione "RAGGIO VERDE ETS";

c) in caso di scioglimento della Fondazione prima del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) la Fondazione garantisce il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

4. Eventuali clausole del presente statuto difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci sino al termine di cui all'articolo 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

IN ORIGINALE FIRMATO

GAGGIOLI ALVARO

NICOLA CARIGLIA

BIAGINI MONICA

NADIA TEMPESTI

PATRIZIA DE LUCA NOT

Registrato a Pistoia il 25 ottobre 2019 al n. 6840 serie 1T.

Copia composta di 18 (diciotto) mezzi fogli, in conformità dell'originale, munito delle prescritte firme, e del suo allegato

Pistoia, 25 ottobre 2019.-